



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it – dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

INTERDIZIONE PER RITROVAMENTO PRESUNTO RESIDUATO BELLICO

Il Capo del Circondario marittimo di Cagliari e Comandante del porto di Cagliari:

VISTA la segnalazione pervenuta in data 30.03.2026 da parte di privato cittadino, afferente il ritrovamento di n. 2 (due) presunti residuati bellici a mare (oggetti metallici di forma cilindrica lungo circa 1 mt., del diametro di 60-70 cm., ad una profondità di circa 35 metri, in posizione di coordinate Lat.39°17.600' N – Long.009°37.962' E;

RITENUTO necessario interdire lo specchio acqueo interessato al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare nelle more delle eventuali operazioni di brillamento e bonifica del sito;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Il fondale della zona di mare intorno al punto di coordinate (WGS 84) **Lat.39°17.600' N – Long.009°37.962' E** (punto di ritrovamento), è interessato dalla presenza di due presunti residuati bellici (oggetti metallici di forma cilindrica lungo circa 1 mt., del diametro di 60-70 cm., ad una profondità di circa 35 metri).

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, nello specchio acqueo e nella zona costiera compresa nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di cui al rende noto, è vietato:

- ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)

d'ordine
IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V.(CP) Fernando FANARI

*Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005*